

## **LE COMPETENZE DEL PREFETTO IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ALLO SCOPO DI PREVENIRE FENOMENI DI INFILTRAZIONI MAFIOSE NEI CONTRATTI RELATIVI A INFRASTRUTTURE ED OPERE PUBBLICHE**

Di Attilio CARNABUCI

*Sommario: 1. Organizzazioni mafiose e attività imprenditoriali - 2. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari – 3. Problemi di ordine interpretativo ed applicativo in materia di sanzioni – 4. Il ruolo della Polizia Locale*

### *1. Organizzazioni mafiose e attività imprenditoriali*

In un contesto ormai profondamente permeato dalla internazionalizzazione dei mercati (conseguenza di quel fenomeno, ben più ampio, che si è ormai soliti chiamare globalizzazione) appare sempre più evidente la capacità di penetrazione delle organizzazioni criminali di tipo mafioso nell'economia legale<sup>1</sup>. La complicatissima rete

---

<sup>1</sup> Cfr. SOS IMPRESA, *Le mani della criminalità sulle imprese*, XI Rapporto, 2008, in [www.libera.it](http://www.libera.it): "Mafia SpA è un grande gruppo finanziario. Una società privata dagli innumerevoli interessi economici ed imprenditoriali che detiene quote azionarie in molte altre società. Opera sul territorio con marchi diversi, diversifica le attività e gli investimenti. Controlla integralmente i traffici illegali, detenendo quote di maggioranza nelle "famiglie", nei "clan" e nelle "ndrine" che trafficano in droga, esseri umani, armi e rifiuti, nonché nel racket delle estorsioni e, in parte, nell'usura. Le sue aziende, quasi sempre a conduzione familiare, ma con stringenti logiche aziendali, intervengono anche nell'economia legale, ora direttamente assumendo a volte il controllo maggioritario, ora in compartecipazione con negozi, locali notturni, imprese edili o della grande distribuzione. Oggi, a differenza di qualsiasi altra holding, solo in parte risente della crisi economica internazionale e dei mercati, anzi la grande disponibilità finanziaria di cui dispone può consentirle di aggredire nuove quote di mercato, avvantaggiarsi della crisi di liquidità, fare nuove acquisizioni immobiliari e aziendali. Come tutte i grandi gruppi economici, ha interessi sia sul territorio nazionale, sia all'estero. Ha consigli di amministrazione efficienti, migliaia di dipendenti, consulenti, specialisti, rappresenta un mercato del lavoro in crescita. Quattro le grandi holding company nelle quale è suddivisa: Cosa nostra, 'Ndrangheta, Camorra e Sacra corona unita. Ciascuna di esse, a loro volta, si suddividono in società piccole e medie, autonome l'una dall'altra, ma con uno stesso modello organizzativo, fortemente gerarchizzato, in grado di gestire mercati ampi e trasversali (estorsione, droga, rapine etc.), o nicchie (solo racket, solo usura etc.); ora alleandosi ora in concorrenza loro, capaci di dividersi le zone di influenza, o di stringere cartelli. Il carattere imprenditoriale della Mafia Spa, nel corso del tempo, si è affinato sempre più, anche se non deve stupire il presidio di

dei traffici ha determinato, per le molteplici mafie operanti alla stregua di vere e proprie multinazionali del crimine, non solo la necessità di elaborare strategie idonee a collocare i propri “prodotti” (e i propri “servizi”) in mercati sempre più vasti ma anche l’esigenza di riciclare e reinvestire gli enormi profitti conseguiti e le gigantesche risorse finanziarie accumulate<sup>2</sup>.

D’altra parte, gli studi in materia evidenziano come le mafie continuino “a privilegiare investimenti in settori «protetti», ossia legati a forme di regolazione pubblica, caratterizzati da concorrenza ridotta e, spesso, da situazioni di rendita”, preferendo continuare a “fare affari soprattutto in settori tradizionali”. E’ evidente che i contratti relativi alla realizzazione di infrastrutture ed opere pubbliche, con tutte le attività connesse al cosiddetto “ciclo del cemento” e alle fasi intermedie di esecuzione dei lavori di supporto (scavi, movimento terra, fornitura di calcestruzzo e inerti) rimangono uno dei settori sicuramente più appetibili<sup>3</sup>.

Proprio in tale contesto, la tracciabilità dei flussi finanziari costituisce, per gli inquirenti, uno strumento indispensabile nelle attività investigative volte al contrasto delle infiltrazioni mafiose nell’economia legale.

Di recente, il nostro Legislatore ha introdotto importanti disposizioni normative in tema di tracciabilità dei flussi finanziari per contrastare l’attività “imprenditoriale” delle organizzazioni mafiose e prevenire il rischio di infiltrazioni nelle commesse pubbliche, creando meccanismi idonei ad intercettare eventuali fenomeni di intrusione nei contratti pubblici ed, al contempo, e rendere trasparenti le operazioni finanziarie relative all’utilizzo del corrispettivo nei predetti contratti, in modo da consentire una efficace attività di controllo sui flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche.

## 2. *La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari*

La normativa di riferimento sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativa ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi è contenuta nell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010,

---

modalità estorsive arcaiche, si pensi al “rotorico” ed un linguaggio che può apparire obsoleto: “pizzo”, “santa”, “boss”, “picciriddi”. Tutte parole che sembrano legate a fenomeni antichi e superati, ma nessuno come le mafie riesce a coniugare arcaicità e modernità, localismo e globalizzazione”.

<sup>2</sup> Secondo i dati forniti dal XII Rapporto di SOS Impresa (2011), in [www.sosimpresa.it](http://www.sosimpresa.it), il fatturato complessivo delle mafie italiane nel 2010 aveva già raggiunto la cifra di 135 miliardi di euro, con un utile pari a circa 70 miliardi di euro. Riguardo alle componenti tradizionali, osserviamo che il narcotraffico costituisce la voce più significativa con 60 miliardi di euro; *l’usura contenente di raccogliere* 15 miliardi di euro; il *racket* 9 miliardi di euro; il traffico di armi 5,8 miliardi di euro; il *contrabbando* 1,20 miliardi di euro. Ma l’aspetto più interessante è che, tra le attività del bilancio di Mafia SpA, l’infiltrazione nelle economie legali euro attraverso *l’attività imprenditoriale* consente di raccogliere 25 miliardi superando anche l’entità dei proventi derivanti da attività tradizionali.

<sup>3</sup> Cfr. Rapporto RES 2010 - *Alleanze nell’ombra. Mafie e economie locali in Sicilia e nel Mezzogiorno*.

n. 136 (*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia*) come modificato dalla L. 10 dicembre 2010, n. 217 di conversione, con modificazioni, del D.L. 12 novembre 2010, n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza, e nell'art. 6 della stessa L. n. 136/2010 in tema di sanzioni.

L'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 prevede gli adempimenti che debbono essere posti in essere dagli appaltatori, dai subappaltatori e dai subcontraenti della filiera delle imprese, nonché dai concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali<sup>4</sup>.

In particolare, ai fini della tracciabilità dei predetti flussi, i soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle

---

<sup>4</sup> Cfr. AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE, Determinazione 18 novembre 2010, Prime *indicazioni sulla tracciabilità finanziaria ex articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187. (Determinazione n.8)*: "Dall'ampia dizione impiegata dall'art. 3, comma 1, discende che la tracciabilità dei flussi finanziari trova applicazione ai seguenti contratti: 1) contratti di appalto di lavori, servizi e forniture, anche quelli esclusi in tutto o in parte dall'ambito di applicazione del codice [dei contratti, ndr], di cui al titolo II, parte I dello stesso; 2) concessioni di lavori pubblici e concessioni di servizi ex art. 30 del codice dei contratti; 3) contratti di partenariato pubblico - privato, ivi compresi i contratti di locazione finanziaria; 4) contratti di subappalto e subfornitura; 5) contratti in economia, ivi compresi gli affidamenti diretti. In considerazione del fatto che la normativa in esame ha finalità antimafia e che la normativa antimafia trova applicazione generalizzata ai contratti pubblici, sono tenuti all'osservanza degli obblighi di tracciabilità tutti i soggetti obbligati all'applicazione del codice dei contratti pubblici; in primo luogo, nel novero di tali soggetti, sono incluse le «stazioni appaltanti», definite all'art. 3, comma 33, del codice dei contratti come «le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 32». Le amministrazioni aggiudicatrici, a loro volta, sono individuate dal comma 25 del richiamato articolo, che menziona «le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti». Sono, inoltre, sottoposti agli obblighi ex art. 3 gli enti aggiudicatori di cui all'art. 207 del codice dei contratti pubblici, ivi incluse le imprese pubbliche. La disposizione in commento individua, inoltre, i soggetti tenuti agli obblighi di tracciabilità, correlandoli alla «filiera delle imprese», interessati a qualsiasi titolo ai lavori, ai servizi e alle forniture pubbliche. L'art. 6, comma 3, del decreto-legge n. 187/2010 ha chiarito che l'espressione «filiera delle imprese» si intende riferita «ai subappalti come definiti dall'art. 118, comma 11 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto». Sempre secondo l'Autorità di Vigilanza, «Non sono, invece, soggette alla disciplina sulla tracciabilità le movimentazioni di denaro derivanti da prestazioni eseguite in favore di pubbliche amministrazioni da soggetti giuridicamente distinti dalle stesse, ma sottoposti ad un controllo analogo a quello che le medesime esercitano sulle proprie strutture (c.d. affidamenti *in house*). In questo caso, infatti, non si configura la fattispecie del contratto di appalto, per mancanza del requisito della terzietà del soggetto esecutore, ma si tratta di una modalità organizzativa dell'amministrazione. La disciplina sulla tracciabilità, però, si applica agli eventuali appalti stipulati con terzi dalla società *in house*».

forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui sopra devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salve specifiche eccezioni, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (comma 1).

I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato, anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto (comma 2).

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando, però, l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa. L'eventuale costituzione di un fondo cassa cui attingere per spese giornaliere, salvo l'obbligo di rendicontazione, deve essere effettuata tramite bonifico bancario o postale o altro strumento di pagamento idoneo a consentire la tracciabilità delle operazioni, in favore di uno o più dipendenti (comma 3).

Nell'ipotesi in cui, per il pagamento di spese estranee ai lavori, ai servizi e alle forniture, sia necessario il ricorso a somme provenienti da conti correnti dedicati, il legislatore ha previsto che questi ultimi possano essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (comma 4).

Sempre ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione appaltante, dai subappaltatori, dai subcontraenti della filiera delle imprese nonché dai concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici, il codice identificativo di gara (CIG)<sup>5</sup>, attribuito dall'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture su richiesta della stazione

---

<sup>5</sup> Il Codice Identificativo di Gara (CIG) serve a identificare univocamente la gara alla quale le imprese partecipano. La stazione appaltante è tenuta a riportare il CIG nell'avviso pubblico, nella lettera di invito o nella richiesta di offerta comunque denominata.

appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 L. 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP)<sup>6</sup> (comma 5).

Gli appaltatori, i subappaltatori, i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici (anche europei) a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono comunicare alla stazione appaltante o all'amministrazione concedente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti provvederanno, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi (comma 7)<sup>7</sup>.

La stazione appaltante, nei contratti sottoscritti con gli appaltatori relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture deve inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria deve darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente (comma 8).

La stazione appaltante deve verificare che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (comma 9).

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto (comma 9 bis).

L'art. 6 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 descrive le diverse condotte illecite ravvisabili, quantifica le relative sanzioni amministrative pecuniarie e dispone che, per il procedimento di accertamento e contestazione delle infrazioni, si applicano le disposizioni della Legge 24 novembre 1981, n. 689 (così detta Legge generale di depenalizzazione).

---

<sup>6</sup> Il Codice Unico di Progetto (CUP) identifica e accompagna obbligatoriamente un progetto di investimento pubblico in tutte le sue fasi.

<sup>7</sup> Molti Comuni hanno inserito nei propri siti web istituzionali apposite sezioni nelle quali è presente la relativa modulistica

In particolare, le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture e le erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche effettuate senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.p.A. comportano, a carico del soggetto inadempiente, fatta salva la risoluzione del contratto, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 5 al 20 % del valore della transazione stessa (comma 1).

Le transazioni relative ai lavori, ai servizi e alle forniture effettuate su un conto corrente non dedicato ovvero senza impiegare lo strumento del bonifico bancario o postale o altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni comportano, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 10 % del valore della transazione stessa. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui nel bonifico bancario o postale, ovvero in altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, venga omessa l'indicazione del CUP o del CIG. (comma 2).

Il reintegro dei conti correnti effettuato con modalità diverse da quelle indicate comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria dal 2 al 5 % del valore di ciascun accredito (comma 3).

L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro (comma 4).

Per quel che concerne il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, l'art. 6 dispone che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della sopra richiamata L. 24 novembre 1981, n. 689, del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, e del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. In deroga a quanto previsto dall'art. 17, comma 5, L. 24 novembre 1981, n. 689, le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in questione sono applicate dal Prefetto della provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente; in deroga a quanto previsto dall'art. 6, comma 2, D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150, l'opposizione è proposta davanti al giudice del luogo ove ha sede l'autorità che ha applicato la sanzione (comma 5).

L'Autorità Giudiziaria, fatte salve le esigenze investigative, comunica al Prefetto territorialmente competente i fatti di cui è venuta a conoscenza che determinano violazione degli obblighi di tracciabilità (comma 6).

### 3. Problemi di ordine interpretativo ed applicativo in materia di sanzioni

Poiché dal legislatore non vengono indicati apertamente i soggetti incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni, sono stati avanzati, da più parti, dubbi sulla possibilità di ascrivere la relativa competenza alle Forze dell'Ordine od alle Polizie Locali.

In effetti, accade abbastanza spesso che l'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente della filiera delle imprese che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte rispetto agli obblighi previsti dalle disposizioni sopra *menzionate* in materia di tracciabilità dei flussi finanziari lo segnali, *sic et simpliciter*, alla stazione appaltante (nel caso in cui quest'ultima sia costituita da un Comune, alla Polizia Locale) ed alla Prefettura; e, del resto, anche il combinato disposto di cui agli artt. 3 e 6 L. n. 136/2010, ad una lettura superficiale, sembrerebbe potersi intendere nel senso che il Prefetto sia non solo competente ad irrogare la sanzione amministrativa ma anche a redigere il verbale di accertamento e contestazione della violazione, una volta ricevuta la "notizia" dell'inadempimento<sup>8</sup>.

Tuttavia, a parere dello scrivente, per la soluzione delle problematiche di ordine esegetico ed applicativo sopra evidenziate occorre procedere secondo i canoni dell'interpretazione sistematica, facendo riferimento alla Legge 689/81 (la quale, come si è già osservato, viene richiamata espressamente dalla L. 136/2010), che disciplina, in via generale, il procedimento finalizzato all'irrogazione delle sanzioni amministrative, fatto salvo l'esercizio degli specifici poteri di accertamento previsti dalle leggi vigenti.

Nell'impianto della L. 689/81, l'accertamento e la contestazione dell'infrazione e l'adozione dell'ordinanza ingiunzione costituiscono momenti diversi, *ma entrambi essenziali ed imprescindibili*, del procedimento sanzionatorio.

L'art. 17 della citata Legge 689/81, dispone, in particolare, che l'organo accertatore, una volta inutilmente decorso il termine per il pagamento in misura ridotta della sanzione irrogata con il verbale di contestazione, invia gli atti alla competente autorità amministrativa (ovvero, nei casi in argomento, al Prefetto), che, ai sensi dell'articolo successivo, (solo) se ritiene fondato l'accertamento, procede all'adozione dell'ordinanza ingiunzione.

---

<sup>8</sup> Cfr. TADINI, *La tracciabilità dei flussi finanziari*, in <http://www.filodiritto.com/index.php?azione=visualizza&iddoc=2200>: "Il Prefetto territorialmente competente, in ordine al luogo ove ha sede la stazione appaltante o l'ente concedente, è l'organo deputato all'accertamento ed alla contestazione delle violazioni. Per esse si applica la procedura prevista dalla Legge n. 689/1981, con l'evidenza che l'eventuale ricorso deve essere presentato davanti al Giudice del luogo ove ha sede l'UTG accertante".

In assenza di specifiche (ed esplicite) deroghe da parte del Legislatore, non sembra che le disposizioni in materia di procedimento sanzionatorio – poste a garanzia non solo dell'interesse pubblico alle stesse sotteso ma anche a garanzia del soggetto privato - possano essere disapplicate; se così è, nelle fattispecie contemplate nella L. 136/2010, lo svolgimento del procedimento finalizzato all'applicazione della sanzione amministrativa non può non seguire lo schema generale prefigurato dalla L. n. 689/1981, e di conseguenza snodarsi nei distinti momenti dell'accertamento/contestazione dell'infrazione da parte del soggetto a ciò legittimato (artt. 13 e 14) – diverso in ogni caso dal Prefetto - e della successiva adozione dell'ordinanza ingiunzione da parte dell'Autorità Prefettizia (art. 18).

Come si è accennato, per quel che concerne il procedimento di accertamento e di contestazione delle violazioni nonché per quello di applicazione delle relative sanzioni, l'art. 6 dispone che si applicano, in quanto compatibili, oltre alle disposizioni della L. 24 novembre 1981, n. 689, quelle del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68, e del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231.

Ai sensi art. 2, D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 (*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*), il Corpo della Guardia di Finanza assolve le funzioni di polizia economica e finanziaria a tutela del bilancio pubblico, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione Europea ed, a tal fine, ad esso sono demandati, tra l'altro, compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni in materia di valute, titoli, valori e mezzi di pagamento nazionali, europei ed esteri, nonché movimentazioni finanziarie e di capitali.

Ai sensi dell'art. 8 D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*), la Direzione Investigativa Antimafia (DIA) e il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza svolgono gli approfondimenti investigativi delle segnalazioni trasmesse dalla Unità di Informazione Finanziaria (UIF) che, operante presso la Banca d'Italia, rappresenta la struttura nazionale incaricata di prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Ne consegue che gli organi accertatori possono essere benissimo individuati – *ratione materiae* - nella Direzione Investigativa Antimafia e nel Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza. In caso di verifica effettuata da parte di altri soggetti che rivestono la qualità di ufficiali ed agenti di p.g., questi dovrebbero informarne gli ufficiali ed agenti della DIA e/o della GdF ai fini dell'accertamento e della elevazione



del verbale di contestazione, in maniera da permettere il successivo svolgimento del procedimento sanzionatorio in conformità a quanto stabilito dalla L. n. 689/1981.

E' opportuno rammentare, infine, che il Prefetto può venire a conoscenza della violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari non solo attraverso le segnalazioni inviate dalla stazione appaltante, dall'appaltatore o dal subcontraente che abbiano avuto notizia dell'inadempimento della controparte, ma anche dall'Autorità Giudiziaria (nell'ambito di una eventuale attività investigativa - come del resto precisato dall'art. 6, comma 5 bis) o, direttamente, nell'ambito degli accessi e degli accertamenti ai cantieri disposti ai sensi dell'art. 93 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*). Anche in questi casi, l'accertamento dell'illecito e la elevazione del verbale di contestazione da parte della DIA e/o della GdF si rende fondamentale ai fini del corretto svolgimento dell'iter culminante nell'irrogazione della sanzione amministrativa.

#### 4. *Il ruolo della Polizia Locale*

Assai spesso, sono i Comuni a ricoprire il ruolo di stazioni appaltanti nell'ambito di lavori pubblici consistenti nella realizzazione o nella manutenzione straordinaria di infrastrutture di interesse dell'ente locale. Si discute, pertanto, sulle attribuzioni che possono essere riconosciute, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, alle Polizie Locali.

In tale contesto, è da osservare altresì come, sempre più frequentemente, vengano stipulati, in occasione della realizzazione di opere pubbliche di una certa rilevanza economica, Protocolli di Legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata: accordi istituzionali che nascono dall'esigenza di promuovere la cultura della legalità e della trasparenza amministrativa, monitorando e vigilando ogni fase dei lavori e contrastando eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa, soprattutto nelle attività considerate maggiormente a rischio, ovvero quelle che si pongono per così dire "a valle" dell'aggiudicazione e che interessano, in modo particolare, il ciclo degli inerti ed altri settori collaterali.

I Protocolli in questione introducono, il più delle volte, modalità di controllo ulteriori e più stringenti rispetto a quelli contenute nella disciplina normativa di carattere generale, e ciò proprio allo scopo di garantire una maggiore efficacia dei controlli nei cantieri contro i tentativi di condizionamento criminale, nel quadro di un nuovo concetto di sicurezza, allargato alle anche alle Polizie Locali ed ai privati contraenti, chiamati a prestare "collaborazione tecnica" alle Forze di Polizia.

Una volta chiarito che, per quel che concerne gli illeciti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, gli organi accertatori vanno, comunque, individuati – *ratione materiae*, come si è appurato - nella Direzione Investigativa Antimafia e nel Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza, è evidente che gli appartenenti alla Polizia Locale non hanno titolo alcuno per procedere al loro accertamento né, tanto meno, per procedere alla elevazione del relativo verbale. Nelle ipotesi in cui, nel corso di verifiche di polizia giudiziaria effettuate da responsabili, addetti od operatori della Polizia Locale nell'ambito delle proprie attribuzioni - sia pure amplificate grazie alla stipula dei Protocolli di Legalità - siano emersi, in capo a soggetti terzi, eventuali profili di responsabilità per la violazione degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari, i primi non dovrebbero limitarsi ad inviare la segnalazione all'Autorità Prefettizia ma dovrebbero, piuttosto, procedere ad informare la Direzione Investigativa Antimafia e/o la Guardia di Finanza ai fini dell'accertamento dell'illecito e della elevazione del relativo verbale di contestazione, in maniera da permettere il successivo svolgimento del procedimento sanzionatorio in conformità a quanto stabilito dalla L. n. 689/1981.

Sotto un diverso aspetto, uno dei compiti più significativi della Polizia Municipale è quello della divulgazione delle informazioni di pubblica utilità. Secondo quanto disposto dalla L. n. 150 del 2000, ciò può avvenire attraverso la stampa, la radio, la televisione e le pagine dei siti Internet. Soprattutto promuovendo lo sviluppo dei servizi *on-line*, i vari comandi di Polizia Municipale possono agevolare l'utilizzo dei servizi, dare attuazione al principio di trasparenza dell'attività amministrativa, garantire il diritto di accesso e di partecipazione, favorire la semplificazione delle procedure e la modernizzazione degli apparati, rilevare gli effettivi bisogni degli utenti e verificare la soddisfazione degli stessi. Per quel che concerne, più precisamente, la materia oggetto della presente trattazione, la Polizia Locale può svolgere un ruolo assai importante, contribuendo alla massima diffusione delle prescrizioni contenute nella normativa e facilitando la sua applicazione pratica anche attraverso la predisposizione di apposita modulistica e l'espletamento di vere e proprie attività di consulenza tecnica.